

Causa T-56/89

Brigitte Bataille e altri contro Parlamento europeo

« Dipendenti di ruolo — Sdoppiamento del procedimento precontenzioso —
Non ammissione di agenti temporanei ad un concorso interno »

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 8 novembre 1990 598

Massime della sentenza

1. *Dipendenti di ruolo — Assunzione — Concorsi — Concorsi interni — Diritto di partecipazione degli agenti temporanei*
[Statuto del personale, art. 29, n. 1, lett. b)]
 2. *Dipendenti di ruolo — Ricorso — Eccezione d'illegittimità — Atti la cui illegittimità può essere eccepita — Direttive interne di una istituzione*
(Statuto del personale, art. 91)
 3. *Dipendenti di ruolo — Diritti ed obblighi — Limitazioni poste da un'istituzione all'esercizio di diritti statutari — Inammissibilità — Possibilità di deroghe individuali — Ininfluenza*
 4. *Dipendenti di ruolo — Assunzione — Concorsi — Concorsi interni — Esclusione degli agenti temporanei assunti al di fuori di elenchi di riserva istituiti a seguito di concorsi generali — Inammissibilità — Parità di trattamento — Trasgressione*
[Statuto del personale, artt. 27, primo comma, e 29, n. 1; allegato III, art. 1, n. 1, lett. d)]
-
1. Nessuna norma dello Statuto o degli allegati impedisce la partecipazione degli agenti temporanei ai concorsi interni. Detti agenti hanno, in linea di principio, il diritto di partecipare ai concorsi interni della loro istituzione. Questo diritto statutario non costituisce un illegittimo privilegio a loro favore, foriero di discriminazione a danno di persone estranee al personale delle istituzioni.
 2. Dei ricorrenti possono impugnare le decisioni individuali che respingono la loro

candidatura ad un concorso interno sostenendo l'illegittimità, tenuto conto delle norme imperative dello Statuto, delle direttive interne dell'istituzione su cui si fondano le decisioni impugnate.

3. Una norma di condotta adottata da un'istituzione che limiti, trasgredendo lo Statuto, l'esercizio di un diritto statutario dei suoi agenti non può ritenersi conforme allo Statuto, per il solo fatto che l'autorità che ha il potere di nomina si riserva la facoltà di adottare decisioni discrezionali in casi particolari. Una simile facoltà non basta a garantire il completo esercizio del diritto statutario di cui trattasi, poiché quest'esercizio dipende da una valutazione discrezionale di detta autorità non contemplata dallo Statuto.
4. Non consentendo agli agenti temporanei assunti al di fuori di elenchi di riserva istituiti a seguito di concorsi generali di partecipare ai concorsi interni, una istituzione assume come criterio preventivo di ammissione al concorso la semplice cir-

costanza di fatto che l'assunzione dell'agente temporaneo venga effettuata a partire da siffatto elenco, senza che detta circostanza sia necessariamente collegata al possesso di taluni titoli o qualifiche.

Un siffatto criterio, che si fonda su una circostanza di fatto relativa all'assunzione degli agenti temporanei, non corrisponde all'obiettivo dei concorsi interni, in quanto lo Statuto, in linea di principio, consente di nominare in ruolo gli agenti temporanei di un'istituzione mediante concorso interno. Questo criterio è inoltre palesemente in contrasto con l'obiettivo delle procedure di assunzione contemplate dalle norme imperative di cui agli artt. 27, primo comma, e 29, n. 1, dello Statuto, che mirano all'assunzione di dipendenti di ruolo dotati delle più alte qualità. Infine, fa sorgere all'interno della stessa categoria di personale una disparità di trattamento non giustificabile tra gli agenti temporanei assunti « al di fuori » di un elenco di riserva e gli altri agenti temporanei.

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

8 novembre 1990*

Nella causa T-56/89,

Brigitte Bataille, Rosalia Bellomo-Gullo, Eirwen Butland-Deboeck, Elisabeth Couzon, Elke Eggerder, Nadine Germeaux-Timmermans, Ursula Gresch-Bothe,

* Lingua processuale: il francese.